



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, composta dai Signori Magistrati

Dott. Mario Bazzo Presidente

Dott.ssa Rita Rigoni Consigliere Rel.

Dott.ssa Maura Caprioli Consigliere

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa promossa con atto di citazione d'appello notificato l'11.12.2013

Da

CASSA RURALE E ARTIGIANA DI TREVISO CREDITO COOPERATIVO

con l'avv. _____

e con l'avv. _____ con domicilio eletto

presso il loro studio, in Montebelluna, _____ per mandato a margine dell'atto di

citazione d'appello

Appellante

contro

con l'avv. **FABIANI FRANCO,**

e con domicilio eletto presso l'avv. _____

in San Donà di Piave, _____ per

mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

Appellata

in punto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) -

appello avverso la sentenza n. _____ del 26.4.2013 del Tribunale di Treviso – Sezione

Distaccata di Montebelluna



causa decisa dal Collegio il giorno 28/12/2017 con le seguenti conclusioni delle parti costituite:

Per l'appellante:

“**A) NEL MERITO:** In riforma della sentenza impugnata, respingere tutte le domande attoree e dichiarare che l'odierna appellante nulla deve all'odierna appellata;

B) SEMPRE NEL MERITO: Dichiararsi l'inammissibilità della domanda attorea stante la manifesta e ontologica contraddittorietà del *petitum* attoreo atteso che nella prospettazione attorea si indica la illegittimità della clausola per violazione dell'art. 1283 c.c. mentre oggetto della pretesa è l'illegittimità della prassi od uso negoziale e non della regolamentazione negoziale.

C) SEMPRE NEL MERITO: Dichiararsi l'intervenuta prescrizione di ogni diritto correlato a fatti e circostanze antecedenti il 04.07.98 e per l'effetto respingersi la domanda attorea, riducendo per quanto di competenza l'importo richiesto;

D) Con vittoria di diritti spese ed onorari di lite per entrambi i gradi di giudizio, a favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA: Disporsi CTU contabile per accertare l'obbligazione restitutiva della appellante, per capitalizzazione trimestrale e cms, con decorrenza 16.03.1999 fino al maggio 2000”.

Per l'appellato:

“ Voglia, l'Ill.ma Corte D'Appello di Venezia, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respingere le domande tutte ex adverso formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi depositati e che ci si riserva di meglio approfondire in fase conclusionale, e confermare integralmente in ogni suo punto la sentenza n. 68/2013 emessa dal Tribunale di Treviso Sezione Distaccata di Montebelluna e depositata in data 26/4/2013.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello



scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.

Ragioni della decisione

Con atto di citazione notificato il 4.6.2009,

conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Treviso – sez. distaccata di Montebelluna Cassa Rurale e Artigiana – Credito Cooperativo per sentirla condannare al pagamento della somma di € 18.529,58, per importi indebitamente addebitati sul c/c n. estinto nel luglio 1997 e trasferito ad altra filiale della Banca e numerato ed estinto nel maggio 2000, a titolo di interessi anatocistici, commissioni massimo scoperto, interessi ultralegali e usurari, nonché spese fisse di chiusura.

Si costituiva la Banca, la quale eccepiva l’inammissibilità della domanda, l’intervenuta prescrizione e l’infondatezza nel merito della pretesa.

La causa era istruita documentalmente e con espletamento di CTU. All’esito era decisa con sentenza con la quale – sulla base della CTU e sul presupposto che si verteva in ipotesi di un unico rapporto contrattuale, con trasferimento da una filiale all’altra, dal che l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione - la Banca convenuta era condannata al pagamento in favore della società attrice della somma di € 11.293,37, oltre interessi dalla domanda al saldo e al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale sentenza era proposto appello da parte di Cassa Rurale e Artigiana – Credito Cooperativo, con atto di citazione notificato l’11.12.2013, nel quale erano articolati i seguenti motivi di impugnazione:

1-la sentenza è affetta da vizio di ultrapetizione, atteso che ha disposto la condanna al pagamento in ripetizione, implicitamente ritenendo la nullità delle clausole contrattuali relative alla capitalizzazione degli interessi, all’applicazione di cms e di spese fisse di chiusura del conto, in difetto di domanda;

2-il diritto di credito vantato dalla è inesigibile ex artt. 1175 e 1375 cc, avendo agito solo dopo anni dalla chiusura del rapporto e per crediti risalenti a 10-15 anni



prima, creando in tale lasso di tempo l'affidamento in capo alla Banca dell'abbandono della pretesa;

3-la sentenza n. _____ della Suprema Corte ha mutato lo storico orientamento giurisprudenziale in tema di anatocismo e, dunque, la sua portata innovativa non può avere effetto retroattivo;

4-l'eccezione di prescrizione è fondata, stante l'autonomia dei rapporto contrattuale relativo al c/c _____ estinto il 31.7.1997, rispetto al _____

5-nella liquidazione delle spese di lite il primo giudice non ha tenuto conto che l'importo riconosciuto in sentenza è stato di molto ridotto rispetto a quanto chiesto.

Si costituiva la _____ la quale resisteva al gravame.

La causa, senza ulteriore istruttoria, era trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all'udienza del 5.10.2017, con la concessione dei termini di legge per deposito di scritti conclusivi.

* * * * *

1-Il primo motivo di appello è infondato.

A pag. 4 dell'atto di citazione di primo grado si sostiene che *“la Banca convenuta ha adottato la consueta illegittima pratica anatocistica di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi”* e si afferma che la previsione contrattuale contenuta nel modulo del 17.7.1997 è affetta da nullità insanabile. Tanto che da pag. 6 a pag. 18 vi è un apposito paragrafo (paragrafo 3 e sottoparagrafi) dedicato all'”*Anatocismo: diritto alla ripetizione degli interessi composti*”. Quanto alle spese fisse di chiusura trimestrale l'illecito addebito è stato sostenuto in atto di citazione di primo grado al paragrafo 4 (e sottoparagrafi; pagg. 18-19), mentre nel paragrafo 5 (e sottoparagrafi) si fa valere il diritto alla ripetizione di interessi ultralegali e il sottoparagrafo 6 è dedicato alla illustrazione delle ragioni di illegittimità della CMS applicata (pagg. 25 e segg.). Di illegittimità della capitalizzazione degli interessi, della CMS e delle spese di chiusura periodica si tratta anche a pagg. 30-31 dell'atto introduttivo di primo grado e la declaratoria di detta illegittimità è stata fatta oggetto delle domande attoree (*“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile*



declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito nonché dell'addebito di somme per spese fisse di chiusura periodica del conto ed, in assenza di relativa idonea pattuizione, dell'applicazione, fino al 23/05/1997, di un tasso d'interesse debitore superiore a quello legale (d.lgs. 385/93) e dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di € 18.529,58 la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice, in esito di istruttoria, per restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra comunque nei limiti dello scaglione di cui all'art. 13, lettera c) d.p.r. 115/02").

Non è dunque ravvisabile il vizio di ultrapetizione invocato dall'appellante.

2-Il secondo motivo di appello non merita accoglimento.

A proposito è sufficiente osservare che non può essere considerato in sé comportamento contrario a buona fede l'aver la _____ esercitato il proprio diritto alla ripetizione dell'indebito. Ciò che le è consentito entro il termine prescrizione (e anche oltre in assenza di relativa eccezione) previsto per legge: il mero dato temporale non può rilevare ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cc, mentre non è stata in alcun modo prospettata dall'appellante una diversa condotta dell'appellata diretta a creare in capo alla Banca l'affidamento circa l'abbandono della pretesa.

3-Infondato è anche il terzo motivo di appello.

Non può, invero, discutersi di retroattività o meno dell'orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 2374/1999 della Suprema Corte in tema di anatocismo.

Va, invero, osservato che la giurisprudenza di legittimità in materia di "prospective overruling" non si applica ad una scelta interpretativa di merito, necessariamente retroattiva, in ordine al contenuto di norme sostanziali, qual è quella collegata all'individuazione degli "usi contrari" di cui all'art. 1283 cc.

D'altro canto la Suprema Corte ha espressamente affermato, proprio in tema di capitalizzazione degli interessi, che *"in ipotesi di conto corrente bancario stipulato*



anteriamente al 22 aprile 2000, l'esclusione del diritto della banca ad operare qualsiasi capitalizzazione degli interessi a debito del correntista, in seguito alla dichiarazione di nullità della relativa pattuizione, secondo quanto precisato dalla sentenza n. 24418 del 2010 resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, non integra alcuna ipotesi di "overruling" a tutela dell'affidamento incolpevole della banca stessa, trattandosi di mutamento di giurisprudenza riguardante norme di carattere sostanziale e non processuale" (Cass. ord. n. 20172 del 03/09/2013; in materia di overruling si vedano anche Cass. n. 5962 dell'11.3.2013; Cass. n. 6862 del 24.3.2014).

4-Il quarto motivo di appello è infondato.

Come correttamente affermato dal giudice di primo grado, non esiste autonomia del rapporto contrattuale relativo al [redacted] rispetto al [redacted]

Infatti, il rapporto (identificato dapprima con il [redacted]) è transitato dalle due filiali della stessa Banca (da quella di Ospedaletto a quella di Trevignano) e di fatto è proseguito (identificato presso la nuova filiale con il [redacted]) senza soluzione di continuità operativa e assumendo solo una differente numerazione. Difatti il c/c [redacted] risulta acceso presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso Credito Coop con contratto 17.7.1997, ma la prima operazione era già avvenuta in data 14.7.1997 ed era rappresentata dall'estinzione del precedente conto succitato, tanto che vi è corrispondenza tra le date di estinzione del primo conto e di addebito nel secondo di identico importo registrato come "estinzione c/c [redacted]" (doc. 39 [redacted]).

A diversa conclusione non può condurre il fatto che per il conto identificato con il n. [redacted]

[redacted] sia stato stipulato contratto scritto e con condizioni diverse da quelle dell'ultima chiusura del precedente rapporto, dovendosi ritenere che con il trasferimento del rapporto da una filiale all'altra la Banca abbia inteso adeguarsi alla normativa vigente, che imponeva la stipula per iscritto dei contratti bancari (il c/c [redacted] non era regolato con pattuizione scritta).



Pertanto correttamente il primo giudice ha ritenuto non prescritta la pretesa fatta valere dalla decorrendo il relativo termine dalla chiusura del conto avvenuta il 18.5.2000.

5-Infondato è anche l'ultimo motivo di appello.

L'accoglimento della domanda, con la condanna alla corresponsione di una somma inferiore a quella richiesta, non costituisce giusto motivo di compensazione delle spese di lite e non configura soccombenza parziale, mentre va considerato che il giudice di primo grado ha liquidato dette spese secondo i parametri di cui al DM 140/2012, tenendo conto dell'importo di cui alla condanna (anzi andando addirittura sotto il minimo previsto per lo studio della controversia e per la fase decisoria).

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:

1-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. n. del 26.4.2013 del Tribunale di Treviso – Sezione Distaccata di Montebelluna;

2- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.777,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell'art. 13, 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Venezia, 28/12/2017

Il Consigliere Estensore

Dott.ssa Rita Rigoni

Il Presidente

Dott. Mario Bazzo

